



**COMUNE DI BREGANZE  
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI  
RESIDUI E RECUPERABILI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2002

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/09/2003 e n. 28 del 30/11/2017

<b>TITOLO I - DEFINIZIONI E COMPETENZE GENERALI</b>	<b>3</b>
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - DEFINIZIONI	3
Art. 3 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE	4
Art. 4 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	5
<b>TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>	<b>5</b>
<b>Capo I° - RIFIUTI SOLIDI URBANI DOMESTICI</b>	<b>5</b>
Art. 5 - RACCOLTA "PORTA A PORTA"	5
Art. 6 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE	6
Art. 7 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA RICICLABILE	6
Art. 8 - RICICLAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA	7
Art. 9 - RACCOLTA DEL SECCO RECUPERABILE	7
Art. 10 - SPECIFICHE SULLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEL SECCO RICICLABILE	7
<b>Capo II° - RIFIUTI URBANI DOMESTICI PERICOLOSI</b>	<b>8</b>
Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	8
<b>Capo III° - RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI</b>	<b>9</b>
Art. 13 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE INGOMBRANTE	9
Art. 14 - RACCOLTA PRESSO LE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO CESTINI PORTA RIFIUTI SPAZZAMENTO DI STRADE E AREE PUBBLICHE	9
Art. 15 - DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DI AREE PRIVATE, AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE, AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI	10
<b>Capo V - RACCOLTE DIVERSE</b>	<b>11</b>
Art. 16 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	11
Art. 17 - FESTE POPOLARI E MERCATI	11
Art. 18 - RACCOLTA PRESSO LE UTENZE CONDOMINIALI	11
<b>TITOLO III° - NORME DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI</b>	<b>12</b>
Art. 19 - CRITERI E MODALITA' PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI.	12
Art. 20 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
Art. 21 - SERVIZIO PER I PICCOLI PRODUTTORI INDICATORI STATISTICI DELLA PRODUZIONE	13
Art. 22 - FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI ASSIMILATI	13
<b>TITOLO IV° - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI</b>	<b>13</b>
Art. 23 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	13
Art. 24 - DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI	15
Art. 25 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	15
Art. 26 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	15
Art. 27 - SANZIONI	16
<b>TITOLO V° - ALTRE NORME</b>	<b>16</b>
Art. 28 - VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO	16
Art. 29 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	16
Art. 30 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTO COMUNALI	16

# TITOLO I - DEFINIZIONI E COMPETENZE GENERALI

## Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Sono oggetto del presente regolamento:

1. l'organizzazione generale e specifica della raccolta dei rifiuti distinta per categorie merceologiche e classi di utenza;
2. i principi volti a suscitare un comportamento teso a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire o dei materiali da avviare a recupero mediante trasformazione, comportamento basato sul risparmio e il riuso delle risorse e dei beni;
3. le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinare al riciclaggio o alla produzione di energia, nonché a ridurre la pericolosità dei rifiuti prodotti;
4. le norme volte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti o dei materiali recuperabili;
5. le modalità per il conferimento, il trasporto, l'eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti urbani ingombranti;
6. la definizione di rifiuto speciale assimilabile all'urbano in relazione ai limiti qualitativi e quantitativi dei materiali conferiti, la modalità di smaltimento, i rapporti con l'utenza.

## Art. 2 - DEFINIZIONI

Il presente regolamento è predisposto ai sensi degli articoli 6, 7 ed 8 del D. Lgs n. 22/97 (meglio conosciuto come decreto "Ronchi"). Pertanto si rimanda a quella normativa, ed in particolare agli articoli citati, per le principali definizioni e classificazioni.

Ai fini del presente regolamento si aggiungono però queste ulteriori definizioni:

1. APPALTATORE: la ditta aggiudicataria della gara d'appalto;

2. RIFIUTI URBANI:

a) domestici: - umido

- secco: - Riciclabile;
- Non riciclabile – residuo;
- Pericolosi;
- Beni durevoli pericolosi;
- Ingombranti;

b) esterni;

c) assimilati

a) DOMESTICI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dai locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- UMIDO - comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta tipo scottex, fazzoletti di carta e simili e verde in modica quantità; comprende inoltre il materiale ligneo-cellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;

- SECCO - sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

- RICICLABILE tutte le frazioni passibili di recupero, riutilizzo, riciclaggio suddivise in:

Carta: frazione recuperabile- costituita da carta e cartone;

Plastica: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica;

Vetro: manufatti in vetro quali bottiglie, vetri, ecc.

Lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;

Barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;  
Altre frazioni recuperabili o riciclabili o riutilizzabili non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, polistirolo, vasi o cassette di plastica se recuperabili).

- NON RICICLABILE - RESIDUO frazioni non passibili di recupero (materiali accoppiati, pannolini, altri materiali talmente contaminati da sporco o altro da non essere recuperabili) e destinate allo smaltimento.

- PERICOLOSI batterie e pile, medicinali usati e/o scaduti, e contenitori anche con residuo di prodotti etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

- BENI DUREVOLI PERICOLOSI frigoriferi, congelatori, climatizzatori, televisori, Personal Computer, lavatrici, lavastoviglie.

- INGOMBRANTI sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti.

b) ESTERNI sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

c) ASSIMILATI (RSAU = Rifiuti Solidi Assimilati agli urbani): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non deciderà i criteri quali quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento all'elenco di cui al punto 1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido-organico, secco riciclabile, ecc...). All'uopo vedasi il successivo art. 19.

3. RIFIUTI SPECIALI: tutti i rifiuti non classificati urbani (tramite l'assimilazione) ed in particolare: residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali, e di servizi che per quantità e qualità non siano dichiarati urbani e pertanto non rientrino nelle categorie precedentemente definite.

4. RACCOLTA PORTA A PORTA: metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e, per le altre utenze, presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo deve consentire l'identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se l'Amministrazione Comunale può prevedere, in relazione a zone geografiche particolari, conferimenti collettivi da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali);

5. TRATTAMENTO: processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;

6. RECUPERO: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee al riutilizzo ed alla commercializzazione;

7. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;

### **Art. 3 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE**

Al Comune competono le seguenti attività:

1. la raccolta e l'avvio a smaltimento dei rifiuti in tutte le sue fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche ad uso pubblico: per tale servizio il Comune può provvedere direttamente o mediante consorzi tra Comuni, appalto ad imprese pubbliche o private, sempre comunque in conformità a quanto disposto da autorità e leggi superiori.

2. l'attuazione delle iniziative promozionali e dimostrative volte a suscitare comportamenti che riducano la quantità di rifiuti smaltiti ovvero tutte le iniziative di raccolta differenziata al fine del riciclo di materiali e recupero di energia, della limitazione della produzione di rifiuti nonché per lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri RSU;

3. la localizzazione il dimensionamento e le modalità con cui effettuare il servizio per aree e categorie di utenti o di prodotti. La scelta della tipologia di strutture, attrezzature, centri di raccolta (isole ecologiche o simili);

4. la raccolta di tutti i dati inerenti le attività di cui sopra, per il successivo inoltro all'ente responsabile di bacino ed alla Regione;

5. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica in coordinamento con l'ente responsabile di bacino, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa conoscenza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;

6. la definizione di convenzioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti di utenti grandi produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

#### **Art. 4 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo convenzionamento con il Comune, ciò nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.

## **TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI**

### **Capo I° - RIFIUTI SOLIDI URBANI DOMESTICI**

#### **Art. 5 - RACCOLTA "PORTA A PORTA"**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI:**

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato chiedendo alla utenza conferente la separazione dei flussi merceologici e verificando l'ottemperanza anche mediante il sistema porta a porta secondo quanto precisato nei successivi articoli. Il servizio viene reso disponibile con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune. Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica o di uso pubblico. La Ditta Appaltatrice passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali quando, in limitate circostanze, si renda necessario accorpare i conferimenti. Al di fuori di queste ipotesi gli utenti non possono conferire cumulativamente ostacolando così un elemento utile per la rintracciabilità del produttore dei rifiuti. I contenitori idonei al conferimento delle varie tipologie di rifiuti o materiali recuperabili sono definiti dal Comune. I contenitori rigidi di ogni tipo e dimensione (secchielli o bidoncini) sono forniti dal Comune in uso all'utente. I sacchi che vanno inseriti nei contenitori sono invece acquistati dall'utente stesso nei punti previsti e autorizzati dal Comune per la vendita.

## **Art. 6 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE**

Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale di norma con un passaggio settimanale e con le modalità del "porta a porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio Ecologia del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, specie in zone collinari di difficile raggiungimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune. E' consentito, in casi motivati (es. prevenzione del randagismo animale), che l'utente esponga i propri sacchetti in un contenitore la cui tipologia dovrà essere approvata dal Comune. In base alla norma dell'articolo precedente, ultimo comma, non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto e ciò in percentuale, che a vista sia stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio, maggiore del 3% del volume del contenitore.

E' fatto obbligo all'appaltatore di segnalare all'ufficio del Comune per i provvedimenti del caso (diffida e poi sanzione in caso di ripetuta violazione), le utenze che non conferiscano i rifiuti in maniera conforme (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente regolamento od a quanto indicato dal competente ufficio del Comune. A prescindere poi dai provvedimenti sanzionatori dell'ufficio comunale, sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con il Comune, indicazioni atte a far sì che il comportamento non si ripeta, ma si corregga spontaneamente. Al terzo conferimento scorretto della stessa utenza la ditta è tenuta ad astenersi dal raccogliere il rifiuto. Provvederà il Comune alla raccolta individuale verificando e sanzionando la violazione. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dunque della Ditta Appaltatrice; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi nel suolo pubblico. Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino, eccezionalmente al pomeriggio, nei giorni e negli orari che verranno approvati zona per zona dall'Amministrazione.

Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale e con preavviso di quindici giorni alla Ditta Appaltatrice e all'utenza.

Il servizio di raccolta è svolto per tutto l'anno, in caso di festività particolari esso potrà essere anticipato o posticipato. In tali casi però, il giorno di raccolta verrà comunicato, a cura e a spese dell'appaltatore con almeno 10 giorni di anticipo all'Ufficio Comunale competente e, con volantini, agli utenti interessati.

Per tutti i servizi prestati, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'orario di inizio del servizio ed il percorso seguito dalle squadre. Le utenze domestiche saranno dotate di sacchetti fino ad un massimo di litri 60; le utenze non domestiche saranno dotate di sacchetti fino ad un massimo di litri 110, fatto salvo l'obbligo, oltre i 60 litri, di dotarsi tramite AVA di idoneo contenitore all'interno del quale poterli stoccare in attesa della raccolta. Le taglie dei sacchetti per ciascuna fattispecie di utenza saranno stabilite dall'Ufficio Ecologia, nel rispetto dei limiti massimi dimensionali sopra rappresentati.

## **Art. 7 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA RICICLABILE**

Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale di norma con due passaggi settimanali e con le modalità del "porta a porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, specie in zone collinari di difficile raggiungimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune. Dovranno essere utilizzati per il conferimento solo sacchi e contenitori distribuiti di tipologia approvata dal Comune con disposizioni del responsabile del servizio.

L'adesione al compostaggio domestico con impegnativa approvata dall'Amministrazione Comunale, potrà determinare l'esclusione dal servizio di intere zone o porzioni di zone del territorio comunale o singoli utenti. Il piano dei percorsi della raccolta deve essere aggiornato ogni anno rivedendo le disdette o le nuove adesioni

al compostaggio domestico. I rifiuti verranno conferiti in sacchetti all'interno di idonei contenitori che potranno essere da 10 a 30 litri a seconda delle necessità riscontrate nel servizio. Le modalità di conferimento, eventuale accorpamento dei conferimenti, di raccolta, ecc... sono analoghe a quelle previste all'articolo precedente per il secco. Sarà compito degli addetti al servizio stesso provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico. Per i rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello della raccolta specifica valgono ancora modalità e criteri di comportamento espressi all'articolo precedente, la percentuale di tolleranza è però in questo caso dell' 1 % del volume del contenitore.

#### **Art. 8 - RICICLAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA**

Il Comune incentiva il riciclaggio domestico della frazione umida del rifiuto urbano in quanto comportamento ottimizzato nella gestione del rifiuto stesso. Il Comune può predisporre forme agevolate di acquisto di una compostiera domestica per le famiglie che ne facciano adeguata richiesta. La compostiera può essere condivisa da più famiglie con la sottoscrizione peraltro di impegnative chiare e distinte. L'intervento del Comune si limita alla fornitura agevolata di una compostiera per famiglia residente. Le modalità di collocazione della compostiera in relazione ai rapporti privatistici di vicinanza, proprietà del terreno sono a completo carico dell'utente. Di norma, la concimaia (o fossa), è consentita solo in zona urbanisticamente classificata come agricola.

All'appaltatore verranno comunicati i dati relativi agli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta della frazione umida.

#### **Art. 9 - RACCOLTA DEL SECCO RECUPERABILE**

La raccolta viene svolta di norma attraverso contenitori stradali collocati in una quantità tale da assicurare completezza di servizio presso ogni piazzola almeno per le tipologie principali: carta, vetro, ferro minuto, vuoti in plastica. Perno del servizio è la struttura "EcoCentro" per la quale si rinvia all'apposito regolamento. Le piazzole stradali, denominate "Isole ecologiche" destinate alla raccolta differenziata sono individuate dall'Amministrazione Comunale ed adattate secondo i bisogni. Per particolari tipi di utenza corrispondenti alle collettività (scuole, ospedali e simili altre grandi utenze) sarà possibile - a seconda della disponibilità di risorse - installare mini isole ecologiche riservate che avranno il medesimo ciclo di svuotamenti delle isole stradali. Situazioni particolari di insediamento con particolare lontananza dalle isole ecologiche secondo il prudente apprezzamento del responsabile del servizio - a seconda della disponibilità di risorse - potranno essere servite col "porta a porta". In ogni caso è fatto obbligo all'appaltatore di non raccogliere rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse se non previa ispezione e controllo. L'appaltatore sarà comunque responsabile della corrispondenza qualitativa del materiale raccolto. A tale riguardo eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio competente del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso. In tutto o in parte il territorio considerato, le modalità di effettuazione del servizio e le frequenze di raccolta potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 - SPECIFICHE SULLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEL SECCO RICICLABILE**

La raccolta differenziata tramite cassonetto o campana stradale effettuata in apposite piazzole denominate "Isole ecologiche" di cui all'articolo precedente riguarda dunque i seguenti materiali:

1. VETRO: Gli utenti sono invitati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, negli appositi contenitori appositamente segnalati.
2. CARTA E CARTONE: Gli utenti sono invitati a conferire negli appositi contenitori la carta ed il cartone non contaminati da altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero. I cartoni, se ingombranti, devono essere ridotti e sminuzzati a dimensioni tali da poter essere collocati all'interno dei contenitori di cui sopra.

3. LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA: Gli utenti sono invitati a conferire le lattine di alluminio e banda stagnata negli appositi contenitori, segnalati e pubblicizzati. Non vi devono essere contaminazioni o aderenze significative di materiali che possano creare odori. E' obbligatoria la riduzione di volume.

4. PLASTICA: Gli utenti sono invitati a conferire recipienti, taniche, bottiglie, fustini in plastica sui quali, a norma del DM 28.6.1989, è presente un marchio che consente di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione negli appositi contenitori, distinti per tipologia e non contaminati da altri materiali in modo da consentire una selezione più precisa ed in grado di valorizzare maggiormente il materiale raccolto. E' obbligatoria la riduzione di volume.

5. PANNOLINI, PANNOLONI ED ALTRI SUPPORTI MEDICALI: Gli utenti che per l'età o per causa di malattia devono utilizzare questo tipo di supporti hanno la possibilità, qualora risulti problematico il mantenimento presso l'abitazione, di conferire questi materiali - isolati in appositi sacchetti - anche in bidoncini dotati di chiave appositamente disposti dal Comune presso le isole ecologiche e l'Ecocentro. In casi particolari l'ufficio può dotare una singola famiglia di un bidoncino particolare da esporre alla porta per la normale raccolta del secco. Da parte sua l'Amministrazione Comunale fissa, in ordine alle isole ecologiche:

- la localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento di contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di RSU;
- la tipologia dei contenitori in cui conferire la frazione da raccogliere; - la modalità di conferimento da parte degli utenti;
- la frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere nonché delle condizioni climatiche legate al luogo ed alla stagione;
- le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

Lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato, con la frequenza necessaria, in relazione alle quantità conferite ed alla natura dei materiali provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori nonché alla pulizia dell'area circostante i contenitori esposti. L'appaltatore provvederà dal canto suo a raccogliere tutti i materiali riciclabili abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. La disinfezione e bonifica dei contenitori dovrà avvenire almeno semestralmente.

## **Capo II ° - RIFIUTI URBANI DOMESTICI PERICOLOSI**

### **Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI**

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avverrà utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune, comunque sempre anche presso l'Ecocentro. Gli svuotamenti saranno effettuati con frequenza adeguata, in un giorno stabilito di comune accordo tra appaltatore e amministrazione e comunque sarà tale da mantenere sempre efficienti e fruibili i punti di raccolta. Tanto la frequenza quanto la dislocazione dei contenitori potrà essere rivista dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità. I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori. I punti di raccolta dovranno essere collocati preferibilmente presso le rivendite degli stessi materiali nuovi (pile e farmaci o materiali tossici, infiammabili ecc...). I contenitori saranno mantenuti in condizione di funzionalità, puliti, con scritte relative al materiale conferibile ben visibili.

L'appaltatore provvederà inoltre a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. La disinfezione e bonifica dei contenitori dovrà avvenire almeno semestralmente.

### **Art. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

#### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

I R.U.P. così come definiti nel precedente articolo e all'articolo n. 2, devono essere smaltiti come segue:

1. BATTERIE e PILE: Gli utenti devono conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori installati dal Comune presso l'Ecocentro, i negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali.

Nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni.

I contenitori per la raccolta delle pile esaurite devono gradualmente consentire di raccogliere separatamente le pile a "bottoni" (al mercurio o cadmio, per orologi, calcolatrici, ecc.) da quelle a "stilo" (a carbone, per audio o altri elettrodomestici, ecc...).

2. PRODOTTI FARMACEUTICI: Gli utenti devono conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, presso i centri di raccolta istituiti nelle farmacie dove ci sono gli appositi contenitori o all'Ecocentro.

3. CONTENITORI "T" e/o "F": Gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori predisposti dal Comune i prodotti sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli :

a) simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile);

b) simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico) ovvero il simbolo X.

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero od hobbistica. Questi rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente segnalati e pubblicizzati, collocati all'esterno di negozi e centri commerciali o comunque presso L'Ecocentro. I contenitori, se posizionati all'aperto o in luoghi non sufficientemente custoditi, devono essere costruiti in materiale a prova di rotture e manomissioni.

4. BENI DUREVOLI PERICOLOSI: Si tratta di frigoriferi, congelatori, climatizzatori, televisori, P.C., lavatrici e lavastoviglie (art. 44 D.Lgs 22/97) che devono essere conferiti all'Ecocentro (tranne quanto si dirà all'articolo successivo per le persone con difficoltà di trasporto) e per essi valgono le cautele di deposito e movimentazione atte a evitare contaminazioni. Tali disposizioni sono previste nello specifico regolamento dell'Ecocentro stesso.

## **Capo III ° - RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI**

### **Art. 13 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE INGOMBRANTE**

Il servizio é effettuato di norma presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utente. Per le persone con problematiche di trasporto (causa la loro condizione personale od economica) il servizio viene effettuato anche a domicilio con cadenza mensile, nel giorno indicato dall'ufficio comunale, previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dall'Appaltatore, con almeno 3 giorni di anticipo. Successivamente alla raccolta, la Ditta dovrà provvedere ad una cernita del materiale e tale separazione dovrà riguardare:

- b) frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria;
- c) televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
- d) rifiuti costituiti da legno trattato;
- e) rifiuti ferrosi.

Il servizio effettuato dovrà essere documentato con modalità da concordare con il Comune e svolto secondo le modalità di conferimento stabilite dall'impianto di trattamento. Indicativamente verrà richiesto l'elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti.

## **Capo IV ° - RIFIUTI URBANI DOMESTICI ESTERNI**

### **Art. 14 - RACCOLTA PRESSO LE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO CESTINI PORTA RIFIUTI SPAZZAMENTO DI STRADE E AREE PUBBLICHE**

Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte di utenti itineranti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori. L'ipotesi rientra nelle situazioni di conferimento irregolare che vengono sanzionate. Particolare attenzione va posta nel caso di sentieri di

collina, percorsi naturalistici, altre vie, aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo. Il servizio di raccolta dei rifiuti dell'appalto generale comprenderà dunque anche quello da eseguire sulle aree, vie e piazze pubbliche o di uso pubblico sulle quali l'ufficio comunale ha previsto la dislocazione di cestini per la raccolta dei rifiuti. L'ufficio del Comune potrà anche prevedere peraltro di convenzionare in particolari situazioni questo servizio con le associazioni di volontariato che svolgono servizi di sfalcio e manutenzione giardini o parchi pubblici nei quartieri. Di norma le operazioni da svolgere sono:

1. Lo svuotamento dei cestini porta rifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
2. Il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto;
3. Ogni altro onere per l'esecuzione perfetta della prestazione.

Lo spazzamento di strade e aree pubbliche rientra nella gestione rifiuti, viene gestito dal Comune direttamente o tramite appalto. Vi rientrano generalmente anche la pulizia di aiuole, monumenti, fontane, scarpate di scoli, piazzole, qualora vi siano depositati rifiuti, compreso l'eventuale recupero dei rifiuti che fossero gettati nei corsi d'acqua (fatti salvi casi particolari di difficoltosa esecuzione dell'operazione di recupero). Nel servizio sono ricompresi anche la rimozione delle siringhe abbandonate e delle carogne di animali investiti dagli autoveicoli, rifiuti che devono essere avviati al trattamento secondo le normative vigenti e recuperati dal suolo pubblico nel più breve tempo possibile (anche a seguito di segnalazione degli uffici comunali). Deve essere effettuata inoltre la rimozione delle foglie nel periodo autunnale e ogni qualvolta si rendesse ciò necessario. Lungo i marciapiedi, i parcheggi e le vie urbane interessate dallo spazzamento, ed in genere in tutte le aree pavimentate, dovrà essere prevista la pulizia dell'erba con diserbo meccanico e/o biologico/chimico.

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DI AREE PRIVATE, AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE, AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI**

Le aree private di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere pulite dai rispettivi proprietari (o da chi per essi) e tenute in condizioni decorose. In caso di palese inadempienza il Comune diffida e poi interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia ai responsabili. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i RSU. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Gli Enti Pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei RSU il quale comunicherà anche tempi e modi del prelevamento. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate, lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirli nei sacchi per RSU consentiti, ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio

pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

## **Capo V - RACCOLTE DIVERSE**

### **Art. 16 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

Il Comune si riserva di attivare altre raccolte differenziate integrative ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs 22/97 previste per i rifiuti speciali non assimilati agli urbani. L'attivazione di questo servizio potrà avvenire su indicazione della Giunta Comunale e determinazione applicativa del responsabile del servizio tenuto conto delle richieste provenienti dalle categorie economiche, della possibilità organizzativa e tecnica degli impianti e degli uffici comunali, del rapporto tra costi e benefici complessivamente attivati. In ogni caso gli oneri di costo sono a completo carico dell'utenza.

### **Art. 17 - FESTE POPOLARI E MERCATI**

In caso di feste popolari organizzate da Pro Loco, Associazioni varie, Partiti, Centri Culturali, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno richiedere il servizio di raccolta rifiuti al Comune facendo presente il tipo di necessità. L'appaltatore dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti concordando le modalità di espletamento del servizio con l'Ufficio Ecologia del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere o effettuare direttamente il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria nella zona interessata. Per le feste patrocinate dal Comune la fornitura di sacchi per la raccolta del rifiuto secco e umido potrà essere del tipo "*Utenze Pubbliche*".

E' previsto un servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento apposito anche immediatamente al termine del mercato ordinario che si svolge nelle aree e con le frequenze previste dall'Amministrazione comunale. La raccolta dei rifiuti avviene anche in tutti questi casi per flussi separati, tenuto comunque sempre conto delle caratteristiche della manifestazione e quindi:

- a) scarti compostabili (umido-organico e verde) con posizionamento di bidoni o cassonetti svuotati e rimossi a fine mercato o manifestazione nelle aree interessate dalla produzione di questi rifiuti. L'umido-organico va inviato a compostaggio, il verde va conferito nel normale container dell'Ecocentro.
- b) plastica, vetro, carta e cartoni, lattine e altro genere di imballi (vanno conferiti negli appositi contenitori collocati a servizio della manifestazione) o nelle Isole Ecologiche.
- c) secco non recuperabile verrà raccolto tramite sacchetti fino ad un massimo di litri 110 come per le utenze non domestiche, di cui gli ambulanti o agli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc... si saranno preventivamente muniti. La raccolta avviene mediante conferimento negli appositi bidoncini o cassonetti che verranno posizionati nel luogo della manifestazione o mediante esposizione nel posto della piazzola di vendita a fine attività, il tutto opportunamente concordato con il competente ufficio Ecologia del Comune.

### **Art. 18 - RACCOLTA PRESSO LE UTENZE CONDOMINIALI**

Per il condominio con 5 o più utenze é prevista la possibilità del conferimento dei rifiuti in maniera diversa, sia per attutire l'impatto visivo determinato da una notevole quantità di contenitori dei rifiuti esposti, sia per espletare una modalità di servizio più agevole per gli utenti. E' prevista infatti una dotazione di bidoni o cassonetti, secondo il bisogno, da litri 120 o 240 adibiti al conferimento dell'umido-organico con doppio passaggio settimanale. E' prevista poi la dotazione di un bidoncino o cassonetto, secondo il bisogno, per il conferimento del secco non riciclabile. I condomini potranno avvalersi di entrambi questi contenitori o di una sola tipologia. In assenza di alcuna comunicazione in merito da parte degli interessati, l'Ufficio Ecologia del Comune provvede a dotare i singoli condomini di sacchi e contenitori (secchiello) come per le utenze individuali. I condomini per il resto delle raccolte differenziate sono tenuti ad avvalersi delle isole ecologiche e/o dell'Ecocentro. Lo svuotamento avviene con mezzo volta-cassonetti, tuttavia la ditta dovrà effettuare

periodicamente su indicazione dell'Ufficio comunale un'apertura a campione dei vari sacchetti per determinare se il condominio sta operando un conferimento corretto e dovrà riferire al Comune in caso di violazioni come specificato sopra. Il Comune avrà individuato un amministratore, o un proprietario, o altro referente del condominio cui comunicare informazioni, diffide o sanzioni. E' facoltà dei condomini, purché vi sia assenso di tutti, procedere, se possibile, al compostaggio, con tutte le conseguenze previste per le altre utenze.

## **TITOLO III ° - NORME DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

### **Art. 19 - CRITERI E MODALITA' PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI.**

Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere smaltiti in impianti di smaltimento R. S. U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con l'avvertenza delle quantità sotto elencate. Pertanto, in linea generale, possono essere conferiti al servizio pubblico di nettezza urbana i rifiuti che sono entro i limiti normalmente accettabili per L'UTENZA DOMESTICA. Sulla base di apposito contratto di utenza - atto a definire termini e modalità - si potranno acquisire anche quantità o qualità diverse, purché non pericolose, rientrando però nel caso di cui sopra al precedente articolo 16. I rifiuti o i materiali recuperabili in tutti i casi di cui sopra sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera Comitato Interministeriale 27.07.1984):

- imballaggi di carta e cartone non accoppiati ad altri materiali: conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
- contenitori, lastre, imballaggi vuoti di vetro, purché esenti da residui di contenuto e comunque mai adibiti a contenere sostanze tossico nocive e pericolose in genere: conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
- contenitori, lastre, imballaggi vuoti di metallo, latte, lattine e simili purché esenti da residui di contenuto e comunque mai adibiti a contenere sostanze tossico nocive e pericolose in genere: conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
- sacchi e fogli di plastica, cellophane: conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
- cassette e pallet di plastica: conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
- scarti di legno, trucioli e segatura: conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
- rifiuti ingombranti (indicativamente maggiori di 120 litri di ingombro), di tipologia analoga a quella di uso familiare (esempio mobilio): conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza ;
- macchine da ufficio: conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
- materiali "accoppiati" quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili, tetrapack, scarti in genere (non umido-organico riciclabile) da consumo di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, alimenti deteriorati, scatole, imballi, altri scarti della frutta e rifiuti simili tipici di locali con permanenza di attività umane a carattere di magazzino, cucina e mensa, ufficio.

I limiti quantitativi - di cui si parla fino ad ora in maniera genericamente riferita all'utenza domestica - ed oltre i quali non si procede più alla assimilazione potranno, a maggiore garanzia dell'Amministrazione e dell'utenza, essere individuati con determinazione del Responsabile del Servizio secondo questi criteri:

- a) le capacità fisiche di smaltimento degli impianti e delle attrezzature comunali;
- b) l'economicità della gestione in rapporto agli obiettivi di copertura tramite tassa o tariffa assegnati dall'amministrazione;
- c) l'impostazione di "valori guida" di produzione per addetto che mantengano comunque una attinenza con la natura delle attività svolte nelle superfici considerate in tutto o in parte nella tassa o nella tariffazione.

Questi valori guida dovranno derivare da una osservazione di un campione rappresentativo di imprese distinte per categorie di attività da espletarsi indicativamente nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 20 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani saranno attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; dovrà d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente - già a monte - la differenziazione tra secco e umido-organico nonché tra rifiuti secchi recuperabili e non recuperabili. Il servizio riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ad eccezione che per i piccoli produttori definiti al successivo articolo, i rifiuti dovranno essere di norma conferiti dall'utente all'interno contenitori (bidoni o cassonetti) forniti dal Comune su richiesta dell'utente e secondo le modalità definite dalla stessa Amministrazione. Sarà cura dell'appaltatore segnalare immediatamente all'Ufficio del Comune eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi a regolamento da parte degli utenti. In particolare dovranno essere comunicati i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto secco non riciclabile rispetto alle utenze domestiche e che quindi dovranno essere rubricate tra i "grandi produttori". L'appaltatore sarà responsabile della corrispondenza qualitativa dei rifiuti raccolti alle prescrizioni comunicate dall'Ufficio Ecologia del Comune. Le penalità eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, saranno a totale carico dell'appaltatore.

#### **Art. 21 - SERVIZIO PER I PICCOLI PRODUTTORI INDICATORI STATISTICI DELLA PRODUZIONE**

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilabili in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati come utenze domestiche quindi a questa categoria non verrà applicata la possibilità di fornitura di contenitori e relativi servizi accessori previsti all'articolo precedente. I criteri indicativi per l'individuazione dei piccoli produttori sono i seguenti:

- a) per il servizio riguardante il secco non riciclabile e l'umido-organico da inviare a compostaggio, sono da considerarsi piccoli produttori gli utenti che producono fino ad un massimo di due sacchi alla settimana per il secco e fanno normale uso del bidoncino domestico per l'umido.
- b) per le caratteristiche di questi sacchi e del secchiello vale quanto definito negli articoli precedenti.

#### **Art. 22 - FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

Il rifiuto umido-organico proveniente da utenze non domestiche dovrà essere in ogni caso conferito in sacchi approvati dall'Amministrazione Comunale, all'interno di contenitori di adeguata capacità. La raccolta avverrà con le medesime modalità e frequenze previste per le utenze domestiche. La pulizia dei contenitori dovrà avvenire secondo le necessità di volta in volta individuate dall'ufficio competente.

### **TITOLO IV ° - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 23 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI**

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento:

- a) L'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Breganze;
- b) I Rifiuti Urbani devono essere tenuti esclusivamente all'interno della proprietà dove ci sono i locali di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
- c) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire presso gli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta o di smaltimento dei rifiuti urbani, ad opera del produttore, il quale è tenuto a selezionare le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici.

2. Si considera conferimento non autorizzato:

a) quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, bidoni, pattumiere, sacchetti ecc...) non conformi al modello approvato o a quanto distribuito dal Comune anche se la tipologia di materiale fosse accettabile fatte salve le deroghe previste dal regolamento per l'applicazione della tariffa dei rifiuti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

b) quello effettuato da cittadini non residenti o non dimoranti nel Comune di Breganze ;

c) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto, salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal regolamento.

In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

3. Sono vietati:

a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art.14 del D.Lgs n. 22/97; gli utenti serviti con il sistema porta a porta potranno conferire i loro rifiuti in corrispondenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi, utilizzando sacchetti o appositi contenitori chiusi;

b) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;

c) L'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune, nel caso in cui il servizio viene effettuato "porta a porta" (salvo necessità condominiali autorizzate);

d) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal regolamento;

e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;

f) I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spezzamento;

g) Il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.

h) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.

i) La combustione dei rifiuti senza autorizzazione dell'Ente competente;

j) L'abbandono delle varie tipologie di rifiuti o di altri materiali riciclabili al di fuori dei contenitori previsti; (In caso di cassonetto o campana piena il cittadino deve cercare un altro contenitore capiente oppure trattenere presso di sé questi materiali fino a constatare la disponibilità dello smaltimento e avvertire l'ufficio comunale della possibile inadeguatezza del servizio).

k) L'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, resti di sigarette, barattoli, bottiglie e simili) nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali, spandimento di olio e simili;

l) Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione;

m) Il conferimento in cassonetti, campane, Ecocentro e comunque al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

n) L'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal competente Dirigente del Comune;

o) Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti o materiali riciclabili;

p) Il trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, imbrattamento alla pubblica via o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

q) Il compostaggio domestico condotto in modo da creare disagio al vicinato;

- r) Gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti tritutati in fognatura (fatta salva per l'ultima ipotesi l'autorizzazione dell'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione);
- s) Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

#### **Art. 24 - DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI**

E' vietata la collocazione dei contenitori:

a) entro una distanza di 5 metri da:

1.1. incroci,

1.2. passaggi pedonali,

1.3. semafori;

1.4. finestre ubicate al piano terra o seminterrati;

1.5. ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e Farmacie.

b) entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) dei passi carrabili;

c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

d) ad una distanza di almeno 15 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;

e) alla distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

#### **Art. 25 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per Legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dagli articoli successivi.

2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Responsabile del servizio, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle Leggi vigenti.

4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

5. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 3, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.

#### **Art. 26 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Ai sensi del D. Lgs. n. 22/97, art. 13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### **Art. 27 - SANZIONI**

Come indicato dall'art. 9 della legge n. 689/1981, salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente Regolamento come divieto o attività non autorizzata dagli specifici articolo 23 comma 3) e 24, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque,00) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta,00), con le modalità previste dalla stessa Legge. In caso di recidiva il minimo diviene di € 45,00 (quarantacinque,00). L'applicazione della sanzione va graduata in base alla entità qualitativa e quantitativa della violazione.

### **TITOLO V ° - ALTRE NORME**

#### **Art. 28 - VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, entra in vigore all'1.12.2002, data di attivazione del servizio gestione rifiuti residui e recuperabili, ai sensi della vigente normativa di Legge. Sono abrogate le norme precedenti in materia.

#### **Art. 29 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento dandone adeguata pubblicità.

#### **Art. 30 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTO COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.